

Data 05.07.2018......

CITTA' DI VITTORIA PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Atto n° 1460

OGGETTO: Revoca in autotutela del bando per l'assegnazione di n. 68 posteggi fissi per la vendita al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.						
VIS	Parere Regolarità Contabile VISTA la presente determinazione					
ES	PRIME PARERE	FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile			
L'in	nporto della spesa	a di €	è imputata al			
VIS	STO: Si attesta la	copertura Finanziari	а			
			e comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul N IMPLICA IMP. DI SPESA	İ		
Vitt	oria, 05.07.2018		II Dirigente			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO BASILE

RICHIAMATE:

- La Delibera di G.C. n. 268 del 23.05.2018 con la quale l'Amministrazione Comunale dà mandato al Dirigente della Direzione Sviluppo Economico di provvedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, all'assegnazione in concessione di n.68 (sessantotto) posteggi di vendita del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria;
- La Determina Dirigenziale n. 1156 del 30.05.2018 con la quale viene approvato il Bando di concorso per l'assegnazione in concessione di n. 68 (sessantotto) posteggi di vendita, ai sensi del "Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli";
- La Determina Dirigenziale n. 1247 dell'11.6.2018 con la quale vengono prorogate, fino alla conclusione della gara ed all'assegnazione di n. 68 posteggi fissi per la vendita al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, le concessioni attualmente in atto presso il Mercato Ortofrutticolo;
- La Determina Dirigenziale n. 1204 del 6.6.2018 con la quale viene affidato il servizio di pubblicazione dell'estratto del Bando di concorso per l'assegnazione in concessione di n. 68 (sessantotto) posteggi di vendita, ai sensi del "Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" su: GURI GURS GUCE La Sicilia e Giornale di Sicilia;

VISTA

L'informativa di ricorso prot. gen. 26440 del 25.6.2018 pervenuta alla Direzione Sviluppo Economico con mail-pec del 29.6.2018 della Direzione Avvocatura dell'Ente, i cui contenuti si intendono richiamati integralmente *per relationem*;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire considerata l'importanza del procedimento in ordine a:

- impatto economico;
- impatto sociale e interesse pubblico;
- sviluppo economico e attività storiche che caratterizzano il territorio e la rilevanza del grado di competitività economica delle produzioni a livello nazionale ed europeo;

riservandosi di proseguire l'iter procedimentale ed amministrativo secondo i dettami del Regolamento sul funzionamento del Mercato Ortofrutticolo approvato nell'anno 2016 e secondo le statuizioni delle leggi che regolano la materia.

RITENUTO

Di avviare un'attività di verifica di natura tecnica sul procedimento amministrativo e sull'atto di evidenza pubblica al fine di garantire trasparenza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che l'istituto della revoca del provvedimento è espressione dello *ius poenitendi* che viene riconosciuto in via generale alla PA; il relativo potere spetta, in via generale, all'organo che ha adottato l'atto di primo grado;

CHE l'istituto di revoca trova una sua generale disciplina nell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e rilevanza sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi previsti dalla legge. Ove, poi, la revoca produca pregiudizi per i privati, i medesimi dovranno essere indennizzati e le controversie relative all'indennizzo sono attribuite alla competenza esclusiva del G.A. La revoca determina l'inidoneità dell'atto revocato a produrre effetti ulteriori; è un provvedimento con efficacia ex nunc in quanto, da una parte, l'atto divenuto inopportuno può essere stato opportuno in passato sulla base di diversi presupposti e circostanze di fatto.

RICHIAMATA dunque la legge n.241 del 1990: Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento):

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. periodo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, comma successivamente modificato dal DL 133/14, convertito con modificazioni dalla L. 164/14

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. comma abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 3.

CHE il Consiglio di Stato è intervenuto in merito al provvedimento di revoca di una gara e ed al potere discrezionale della PA:

"L'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e

quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, cio' in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Anche di recente è stato affermato che, ai sensi del citato art. 21 quinquies, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonche' da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente ed al fine di ottenere un risparmio economico. Pertanto, nel caso di specie, sussistevano le ragioni di pubblico interesse all'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione e che tali ragioni erano state chiaramente indicate dall'amministrazione negli atti impugnati.

CHE, in linea generale, si deve osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032).

RICHIAMATA la pronuncia n. 3036/2009, TAR Lazio, "la revoca in autotutela di un bando di gara, prima dell'aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo". Il T.A.R. specifica che tale scelta risulta libera in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessati quale quelle determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione; infatti, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell' ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456).

RICHIAMATE le recenti statuizioni dell'ANAC delibera n.400 del 5 aprile 2017 - Revoca della procedura di gara "Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Parimenti indiscutibile è che l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussidi stenza interesse pubblico concreto rimozione dell'atto.E' legittima la revoca adottata senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 qualora il provvedimento sia intervenuto prima della celebrazione della gara";

DATO ATTO dello stato iniziale del procedimento avviato;

DATO ATTO che alla data di adozione del presente atto, non sono pervenute istanze di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di 68 posteggi fissi al mercato ortofrutticolo di Vittoria, come risulta dalle verifiche dell'Ufficio Protocollo Generale, e che nessun interesse privato allo stato attuale risulta individuabile;

VISTO il D. L.vo N. 267/00;

VISTA la legge n.241 del 1990;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

- 1. Revocare, in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte, il bando per l'assegnazione di n. 68 posteggi fissi per la vendita al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, approvato con Determinazione n. 1156 del 30.5.2018.
- 2. Disporre di dare adeguata comunicazione, con apposito estratto avviso pubblico, del presente provvedimento attraverso pubblicazione sulla GURI, sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

ETO Salvatore Amodio

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta; RICONOSCIUTA la propria competenza in merito; VISTI gli artt.107,151 e 184 del D,L.gs.vo n.267/00

DETERMINA

APPROVARE quanto sopra sia nella parte narrativa che propositiva

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Alessandro Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n						
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.						
SI CERTIFICA						
che copia della presente Determinazione è	pubblicata all'albo pretorio dal 06.07.2018 AL					
20.07.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni						
Vittoria, lì						
	Si dispone la pubblicazione					
	Vittoria Iì,					
II Messo	Il Segretario Generale					
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n						
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.						
SI CERTIFICA						
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio						
dal 06.07.2018 AL 20.07.2018 reg. n. e	che sono/non sono pervenuti reclami .					
Dalla Residenza Municipale, lì						
IL MESSO COMUNALE						
	IL SEGRETARIO GENERALE					